



**ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA
IL DIPARTIMENTO DI FARMACIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO**

E

Il Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

IL DIPARTIMENTO DI FARMACIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO (di seguito denominato anche "**DIPARTIMENTO**") Codice Fiscale 80018670655, rappresentato legalmente dal Prof. Pietro Campiglia nella sua qualità di Direttore *pro-tempore*, nato a Polla (SA) il 9/9/1975, domiciliato per la sua carica presso la sede del Dipartimento e autorizzato ad intervenire nel presente accordo dal Consiglio del Dipartimento con Delibera n. 105/2023 del 23/03/2023

E

SERVIZI FARMACIA ITALIA SRL (di seguito denominata **COMMITTENTE** con sede legale in **NAPOLI** e sede operativa in **CORSO VITTORIO EMANUELE 743** - C.F. e P.I. **_07336661215_**, rappresentata legalmente da **_GIUSEPPE TURA**, nato a **_NAPOLI_** il **_12-11-1972**, C.F. **_TRUGPP72S12F839A** in seguito, menzionati anche come la "**Parte**" o le "**Parti**")

PREMESSO CHE:

-L'IMPRESA/Ente svolge attività finalizzate alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori **COSMETICI FITOTERAPICI DA ESTRATTI NATURALI** integrati;

-presso l'Impresa **SERVIZI FARMACIA ITALIA** con sede operativa in **Corso Vittorio Emanuele 743 NAPOLI** si svolge attività di formazione professionale nel settore farmacia con metodologie innovative di gamification e sviluppo e ricerca di sostanze naturali da utilizzare in produzione di linee cosmetiche innovative, di cui è responsabile il **Dr. Giuseppe Tura**;

il Dipartimento di Farmacia, svolge attività di ricerca e didattica nel settore di comune interessi di ricerca garantiscono l'opportunità di sinergie utili all'acquisizione di risorse per lo sviluppo di attività di ricerca nel settore di marketing e cosmeceutica con particolare riferimento al trattamento del **LICOPENE** estratto dal pomodorino del piennolo del Vesuvio;

che in ragione di quanto innanzi, le Parti hanno manifestato la volontà di collaborare al fine di ottenere il conseguimento dei comuni obiettivi di ricerca.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - (Norma introduttiva)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Art. 2 - (Oggetto dell'accordo)

Le Parti si impegnano a porre in essere attività di interesse comune, riguardanti di ricerca nel **settore di marketing e cosmeceutica con particolare riferimento al trattamento del LICOPENE estratto dal pomodorino del piennolo del Vesuvio**. Tali attività includono:

- l'implementazione di attività di ricerca nei succitati settori di comune interesse;
- scambi di studenti, dottorandi (PhD) e personale strutturato;



Il presente accordo non comporta flussi finanziari tra le Parti.

Art. 3 - (Modalità di esecuzione delle attività)

Le Parti provvederanno a formalizzare e rendere operative le attività oggetto del presente Accordo attraverso la stipula di specifici atti esecutivi, nell'ambito dei quali dovrà essere fornita indicazione circa:

- gli obiettivi specifici e la descrizione dell'attività;
- compiti e ruoli di ciascuna delle due Parti nello svolgimento delle attività;
- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- il regime delle proprietà delle conoscenze acquisite congiuntamente o singolarmente dalle Parti nonché dei risultati conseguiti congiuntamente o singolarmente dalle stesse;
- le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati.

Art. 4 - (Obblighi delle Parti)

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo:

- a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;
- a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate ai fini del raggiungimento degli obiettivi comuni.

Art. 5 - (Personale)

Nell'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo, le Parti si avvarranno del personale proprio o selezionato e contrattualizzato secondo le procedure di legge. Il coordinamento del personale coinvolto sarà affidato, ai responsabili scientifici delle attività poste in essere, identificati nelle persone di:

- prof. ssa Paola Montoro, prof. ssa Clara Bassano e prof. ssa Marialuisa Saviano presso l'Università degli studi di Salerno, per il Dipartimento di Farmacia;
- dott. Giuseppe Tura, per SERVIZI FARMACIA ITALIA SRL

Ciascuna Parte si impegna, altresì, ad accogliere il personale dell'altra Parte nelle proprie strutture in qualità di ospite. In questo contesto, il personale ospite è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D. Lgs. n. 81/2008.

Gli stessi soggetti potranno, inoltre, essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare in merito (ivi compreso il codice di comportamento emanato con D.R. 25/10/2017, rep. 7352).

Art. 6 - (Responsabilità civile)

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 7 - (Copertura assicurativa)

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale coinvolto, a qualsiasi titolo, nelle attività oggetto del presente Accordo.

Art. 8 - (Riservatezza e trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano a far rispettare al proprio personale la massima riservatezza su dati, informazioni e



sui risultati delle attività, oggetto del presente Accordo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

Le Parti si impegnano, altresì, reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni relativi all'espletamento delle attività di cui al presente accordo.

Art. 9 - (Durata e recesso)

Il presente Accordo avrà una durata pari a tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, rinnovabile previo accordo scritto tra le Parti.

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo, previo preavviso di trenta giorni da inviare a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli Atti esecutivi dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 10 - (Risoluzione)

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Accordo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

Art. 11 - (Controversie e Foro competente)

Per quanto non espressamente previsto le Parti rinviando alle norme del Codice Civile e alla normativa nazionale vigente in materia.

In ordine all'applicazione delle clausole contenute nella presente Convenzione le Parti si impegnano alla composizione amichevole. Le relative questioni dovranno essere risolte entro trenta giorni dalla data di ricezione della lettera trasmessa da una delle parti, con la quale si solleva la questione controversa. Trascorso inutilmente detto termine è facoltà di ciascuna delle parti in lite di adire la giustizia ordinaria. In tal caso, per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Accordo sarà competente, in via esclusiva, il Foro concorrente.

Art. 12 - (Norme finali)

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Impresa/Ente

Dott. Giuseppe Tura

Per il Dipartimento di Farmacia

Prof. Pietro Campiglia
